SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 278**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero del tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1990, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

90A5013

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 74:

Cassa depositi e prestiti: 20ª ed ultima estrazione di cartelle 7% e 16ª estrazione di cartelle 9% effettuate nell'anno 1990.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 28 novembre 1990, n. 349.

Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1990, n. 246, è prorogato di sessanta giorni ai soli fini della presentazione alle Camere della relazione.

2. L'attività istruttoria della Commissione si intende conclusa alla data del 28 novembre 1990, fatta salva l'acquisizione di atti e documenti già richiesti nell'ambito delle indagini pregresse.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— L'art. 6 della legge n. 128/1989 (Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981), come sostituito dall'art. 1 della legge n. 246/1990, è così formulato:

«Art. 6. — 1. La commissione completa i suoi lavori entro quattordici mesi dal suo insediamento. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2528):

Presentato dal sen. CORRENTI ed altri il 14 novembre 1990.

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede deliberante, il 15 novembre 1990.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 21 novembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5262):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 23 novembre 1990.

Esaminato dalla VIII commissione e approvato, con modificazioni, il 23 novembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2528/B):

Assegnato alla 13ª commissione (Ambiente), in sede deliberante, il 23 novembre 1990.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 27 novembre 1990.

90G0405

DECRETO-LEGGE 27 novembre 1990, n. 350.

Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze

1. Sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecitazioni analoghe nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Agli effetti del presente decreto le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il prezzo, risultante dalla certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, nel caso di acquisto a titolo gratuito, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni; ai fini del computo della plusvalenza imponibile l'ammontare del prezzo o del valore di acquisto è maggiorato del 3 per cento per ciascun anno compiuto, intercorso tra la data di acquisto e quella di realizzo. Il soggetto che utilizza la certificazione rilasciatagli dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 la sottoscrive ai fini della veridicità.

2. Nel caso di cessione di partecipazioni o diritti acquistati in valuta estera, ai fini del calcolo della plusvalenza il controvalore in lire è determinato secondo il cambio del giorno dell'acquisto e della cessione, rilevato alla borsa valori di Milano.

3. Nel caso di cessione di azioni della medesima società acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario può essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.

Art. 2.

Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva

1. L'imposta sostitutiva si applica in ragione del 20 per cento della plusvalenza, determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e ridotta del 7 per cento a titolo di riconoscimento forfettario di minusvalenze derivanti da operazioni previste nel medesimo articolo; l'aliquota è ridotta al 12,5 per cento se il periodo intercorso tra la data di acquisto e quella del realizzo è superiore a diciotto mesi. Nel caso di cessione di azioni acquisite a seguito dell'esercizio del diritto di opzione, ai fini della individuazione della data di acquisto si ha riguardo a quella in cui sono state acquistate le azioni già possedute; se le azioni derivano dall'acquisto staccato di diritti di opzione, la data di acquisto coincide con quella in cui sono stati acquistati i rispettivi diritti. Le aziende ed istituti di credito, gli agenti di cambio, i commissionari di borsa, i notai, le società emittenti o acquirenti e gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, che agiscono come tramite o comunque intervengono nelle operazioni di cui all'articolo 1, effettuano, all'atto del pagamento del corrispettivo, la relativa ritenuta rilasciandone apposita certificazione. Se il pagamento del corrispettivo non è contestuale, per conseguire la prestazione richiesta ovvero per l'esercizio del diritto derivante dall'operazione, deve essere versato ai predetti soggetti l'ammontare corrispondente all'importo della ritenuta, sempreché non sia documentato con l'apposita certificazione che la plusvalenza è già stata assoggettata alla tassazione ovvero sia dimostrato che non ne ricorrevano i presupposti. Se il prezzo d'acquisto non può essere certificato all'atto della vendita in quanto manca il possesso delle partecipazioni o diritti, la plusvalenza è determinata all'atto della presentazione, ai soggetti sopraindicati, del certificato comprovante il prezzo d'acquisto delle partecipazioni o diritti compravenduti e comunque non oltre la chiusura del mese borsistico.

2. Le ritenute sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario della riscossione, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto tenuto ad effettuarle, entro i primi quindici giorni del secondo mese successivo a quello in cui esse sono state operate. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari

autorizzati ad operare nei mercati regolamentati la ritenuta si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono dichiarare, nella dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza indicazioni nominative, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e quello delle relative ritenute, distinte a seconda dell'aliquota applicata.

4. Le persone fisiche e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 devono dichiarare nella dichiarazione dei redditi le plusvalenze realizzate tramite intermediari non residenti e provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva con le modalità di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3), e secondo comma, lettera *c)*, e all'articolo 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 3.

Accertamento dell'imposta sostitutiva e relative sanzioni

1. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sostitutiva non versata, nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 4 dell'articolo 2 a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Qualora la plusvalenza risulti determinata dal sostituto d'imposta in misura inferiore a quella reale per effetto di false indicazioni ad esso fornite, la maggiore imposta è accertata nei confronti del soggetto che ha realizzato la plusvalenza ed è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; se per effetto delle false indicazioni emerge una differenza di plusvalenza, si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'imposta evasa nei confronti di chi ha fornito le false indicazioni; se la differenza è superiore a lire 100 milioni, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte. La disposizione si applica anche quando le false indicazioni sono contenute nella dichiarazione prevista dal comma 4 dell'articolo 2.

3. In caso di falsità della certificazione o altra documentazione prevista dagli articoli 2 e 4, si applicano le pene indicate nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

4. I soggetti di cui al comma primo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono tenuti a registrare, in apposite scritture, gli estremi, anche soggettivi, concernenti ciascuna operazione.

Art. 4.

Disposizioni di attuazione e transitorie

1. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi della tenuta di scritture da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, e della compilazione dei certificati da rilasciare alle parti interessate.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Quando l'acquisto dei titoli, quote o diritti è antecedente alla predetta data, ai fini della determinazione del prezzo di acquisto si tiene conto del valore risultante da documentazione di data certa, corretto con l'applicazione della variazione dell'indice di borsa intervenuta negli anni intercorsi tra la data di acquisto e quella di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia, a richiesta dell'interessato, per le plusvalenze diverse da quelle che erano imponibili ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nel periodo agosto-ottobre 1990 della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per quelli non quotati può essere assunto il valore risultante, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da apposita valutazione peritale.

3. Anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, per le plusvalenze derivanti da atti di cessione effettuati fino alla predetta data, le disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 e il comma 3 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le ritenute operate nei giorni 29 e 30 novembre 1990 sono versate con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 2 entro i primi quindici giorni del mese di febbraio dell'anno 1991.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0403

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 novembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici degli ufficiali giudiziari del distretto della corte di appello di Bologna.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Bologna n. 815 in data 27 ottobre 1990 dalla quale risulta che gli uffici degli ufficiali giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici degli ufficiali giudiziari del distretto della corte di appello di Bologna nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Bologna:
giorni 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 marzo 1990.

Ufficio unico degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Imola:
giorni 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 marzo 1990.

Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso il tribunale di Ferrara:
giorni 22, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 marzo 1990.

Ufficio unico degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Cento:
giorni 22, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 marzo 1990.

Ufficio unico degli ufficiali giudiziari addetti alla pretura di Comacchio:
giorni 26, 27, 28, 29, 30 e 31 marzo 1990.

Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso il tribunale di Piacenza:
giorni 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 marzo 1990.

Roma, 16 novembre 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A5038

DECRETO 19 novembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione distaccata di Lentini della pretura circondariale di Siracusa.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 3223/12-37 del presidente della corte di appello di Catania in data 4 ottobre 1990, dalla quale risulta che la sezione distaccata di Lentini della pretura circondariale di Siracusa non è stata in grado di funzionare nei giorni dal 10 al 16 settembre 1990 a causa della chiusura degli uffici per motivi igienico-sanitari;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Lentini della pretura circondariale di Siracusa nei giorni dal 10 al 16 settembre 1990, i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra specificati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 novembre 1990

Il Ministro: VASSALLI

90A5039

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 novembre 1990.

Aggiornamento delle tabelle contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1-*bis*, lettera *e)*, punto 2), l'art. 11, primo e secondo comma, e l'art. 38, della legge 22 dicembre 1975, aggiornato e modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 162;

Visto il decreto interministeriale in data 23 agosto 1977 «Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle

sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685», e i successivi aggiornamenti;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Le tabelle di cui al decreto ministeriale 23 agosto 1977 sono così modificate:

TABELLA *I*

Sono aggiunte le sostanze:

Acetil-Alfa-Metilfentanile;
Alfa-Metilfentanile;
3-Metilfentanile;
PEPAP (estere acetato dell'1-Fenetil-4Fenil-4Piperidinolo);
MPPP (estere Propinato dell'1Metil-4Fenil-4Piperidinolo).

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1990

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A5018

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 2 ottobre 1990.

Contingenti di importazione per merci di origine giapponese, relativi al periodo 1° ottobre 1990-30 settembre 1991.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti di importazione di merci dal Giappone per il periodo 1° ottobre 1990-30 settembre 1991 e di stabilire i criteri di ripartizione dei contingenti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

I contingenti dei prodotti in importazione originari del Giappone relativi al periodo 1° ottobre 1990-30 settembre 1991, di cui all'allegato *A* del presente decreto, sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

1) Possono partecipare alla ripartizione delle quote di cui all'allegato *A* le imprese commerciali ed industriali che operano nello specifico settore merceologico cui appartiene il prodotto che si intende importare, nonché le società di trading internazionale.

2) La ripartizione dei contingenti fra le ditte ammesse sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

2-*A*) Il 90% delle quote verrà ripartito secondo i seguenti criteri percentuali:

50% in parti eguali fra le società importatrici che dimostrino di avere un contratto di importazione esclusiva con le case produttrici giapponesi;

15% in proporzione all'ammontare IVA dichiarato relativo all'aliquota in cui è compresa la merce che si intende importare (cfr. punto 6, art. 6);

20% in proporzione al valore delle importazioni del prodotto richiesto effettuate dal Giappone nel triennio 1987-89, valutato al 100% per i prodotti originari e provenienti dal Giappone e per il 30% per i prodotti originari dal Giappone e provenienti da altri Paesi;

15% in proporzione al valore di tutte le esportazioni effettuate verso il Giappone nel triennio 1987-89 (cfr. punto 7, art. 6).

2-*B*) Il 10% delle quote di ciascun contingente verrà ripartito in base a sorteggio in quote minime fra tutte le ditte di nuova costituzione che non abbiano operatività nonché fra le ditte escluse perché non hanno ottenuto la quota minima assegnabile (cfr. punto 4, art. 3).

3) Le quote attribuite ad imprese ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (allegato *F*) verranno aumentate del 10%.

Art. 3.

Limiti delle quote

1) Le quote assegnate non potranno essere superiori ai quantitativi richiesti dalle ditte.

2) Ad ogni singola ditta non potranno essere assegnate quote superiori al 50% di ciascun contingente: l'eventuale quota eccedente tali percentuali sarà ridistribuita tra tutti i richiedenti proporzionalmente alla quota ottenuta in base ai criteri percentuali di cui al punto 2-*A*).

3) Qualora la somma delle richieste per ciascun contingente sia inferiore al contingente stesso, le richieste saranno interamente accolte, senza applicare i criteri di cui al punto 2-*A*).

4) Sono fissate quote minime al di sotto delle quali le ditte non potranno ottenere alcuna assegnazione. Tuttavia le ditte escluse perché non hanno raggiunto la quota minima assegnabile in base ai criteri di ripartizione di cui al punto 2-*A*) parteciperanno alle assegnazioni a sorteggio di cui al punto 2-*B*).

Le quote minime sono le seguenti:

per i contingenti *ad valorem*: 10.000 $ USA;
per i contingenti «autoveicoli»: 5 autovetture;
per i contingenti «motocicli»: 10 motocicli.

Art. 4.

Validità

1) Le autorizzazioni rilasciate avranno validità di dodici mesi dalla data del rilascio e non saranno prorogabili.

2) Le autorizzazioni per i contingenti 15, 16, 19 saranno rilasciate con origine e provenienza giapponese.

Art. 5.

Cessione delle autorizzazioni

Il regime della cessione delle autorizzazioni è disciplinato dagli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495 (allegato *G*).

Art. 6.

Forma e termini di presentazione delle istanze

1) Le istanze di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta legale secondo lo schema di domanda allegato (allegato *B*), devono contenere, a pena di irricevibilità, gli elementi di cui allo schema ed essere indirizzate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-export. Le istanze potranno essere presentate o inviate per posta direttamente al Mincomes, ovvero agli uffici regionali dell'ICE, elencati in allegato al presente decreto (allegato *E*). Esse dovranno pervenire entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Al riguardo, farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda al Ministero ovvero agli uffici regionali dell'ICE. Non saranno considerate ricevibili le istanze pervenute dopo la scadenza del predetto termine, anche se spedite anteriormente alla scadenza stessa.

2) Per ciascun contingente deve essere presentata una istanza separata accompagnata da apposita scheda di protocollazione (allegato *H*).

3) L'istanza deve essere sottoscritta, a pena di irricevibilità, dal legale rappresentante della società. Tale firma deve essere autenticata nelle forme di legge (art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

4) Nell'istanza il legale rappresentante della società deve attestare sotto la propria responsabilità civile e penale che i dati ivi riportati sono veritieri, impegnandosi nel contempo ad inviare al Mincomes, su richiesta dello stesso e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, la documentazione originale relativa a quanto dichiarato nell'istanza di partecipazione alla ripartizione dei contingenti.

5) Le società che intendono partecipare alla ripartizione del 50% relativo alla quota esclusiva devono inserire nell'istanza una copia conforme all'originale del contratto di esclusiva legalizzata nei modi di legge.

6) Per quanto concerne le dichiarazioni IVA, i richiedenti dovranno indicare nella domanda — sotto la propria responsabilità — l'ammontare delle operazioni imponibili soggette alle aliquote applicabili alla categoria di merci cui appartiene il prodotto sottoposto a contingente, quale risulta ai corrispondenti righi del quadro *E* della dichiarazione annuale IVA presentata per l'anno 1989, precisando altresì gli estremi della raccomandata con la quale la dichiarazione stessa è stata inoltrata, ovvero il numero di protocollo e la data apposti dagli uffici competenti, qualora presentata a mano.

7) Per quanto concerne l'operatività, alla domanda dovranno essere allegate le distinte delle bolle doganali relative alle importazioni/esportazioni da o verso il Giappone nel triennio 1987-89, come da fac-simile in allegato (allegati *C, D*).

8) Non saranno considerate valide le domande:

pervenute in forma illeggibile o prive degli elementi di cui allo schema di domanda allegato *B*, punti *a*), *d*);

presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto o pervenute dopo il detto termine di trenta giorni;

non autenticate a norma di legge.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1990

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare valore in migliaia di US $ o numero unità
1	ex 4011	Coperture nuove, di gomma:	490
	4011 10 00	per autoveicoli da turismo	
	4011 20 00	per autobus o autocarri	
	4011 40 00	per motocicli	
	4011 50 10 4011 50 90	per biciclette	
	4011 91 00	a ramponi, a spina di pesce o simili	
	4011 99 00	altre	
	ex 4012	Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme, battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps), di gomma;	
	4012 90 90	protettori (flaps)	
	4013	Camere d'aria, di gomma	
2	ex 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216. 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7222, 7223, 7224, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229	Ferro e acciai non legati, semiprodotti di ferro o acciai non legati, prodotti laminati piatti, vergella o bordione di ferro o di acciai, barre di ferro o di acciai non legati, altre barre di ferro, profilati di ferro, fili di ferro, acciai inossidabili, altri acciai, ecc.	710
3	ex 8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):	220
	8407 31 00 8407 32 00 8407 33 90 8407 34 30 8407 34 91 8407 34 99 8407 90 70 8407 90 91 8407 90 93 8407 90 99	per autoveicoli	
4	ex 8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio):	550
	8407 31 00 8407 32 00 8407 33 90 8407 90 10 8407 90 70 8407 90 91 8407 90 93	per motocicli e ciclomotori	
5	ex 8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), utilizzati per la propulsione di veicoli del cap. 87	220
6	ex 8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 previste dai contingenti numeri 3, 4, 5	880

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare valore in migliaia di US $ o numero unità
7	ex 8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire fogli della voce 8840; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire	200
	8452 10 90 8452 21 00 8452 29 00 8452 30 00 8452 90 00	macchine per cucire industriali e relative parti e pezzi staccati	
8	ex 8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia:	110
	8527 21 8527 29 00	autoradio anche combinate con lettori ottici al laser e riproduttori del suono a nastro	
9	ex 8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia:	110
	8527 32 10 8527 39	sintonizzatori HI-FI	
10	ex 8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologia:	170
	8527 11 8527 19 00 8527 31 8527 39 10 8527 39 91	combinati con lettori ottici al laser e registratori e/o riproduttori del suono	
11	ex 8525	Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere:	880
	8525 10 90 8525 20 90 8525 30 91 8525 30 99	apparecchi trasmittenti non destinati ad aeromobili civili telecamere	
	ex 8528	Apparecchi riceventi per la televisione compresi i televisori a circuito chiuso (video monitors e video proiettori), anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini:	
	8528 10 40 8528 10 50 8528 10 61 8528 10 69 8528 10 71 8528 10 73 8528 10 79 8528 10 91 8528 20 10 8528 20 71 8528 20 73 8528 20 79 8528 20 90	apparecchi per la televisione	

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare valore in migliaia di US $ o numero unità
	ex 8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:	
	8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90	antenne per apparecchi di radiodiffusione e televisivi	
12	ex 8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 8539:	1320
	8540 11 10 8540 11 30 8540 11 90	tubi catodici per televisori a colori, fino a 18"	
13	ex 8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 8539:	440
	8540 11 10 8540 11 30 8540 11 90	tubi catodici per televisori a colori, da 20" a 22"	
14	ex 8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce 8539, diversi da quelli dei contingenti numeri 12 e 13	220
	ex 8541	Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore: dispositivi fotosensibili a semiconduttore; comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati:	
	8541 10 10 8541 10 91 8541 10 99 8541 21 10 8541 21 90 8541 29 10 8541 29 90 8541 30 10 8541 30 90 8541 40 10 8541 50 10 8541 50 90 8541 90 00	diodi, transistori, dispositivi fotosensibili, dischi (Wafers) non ancora tagliati in microplacchette e loro parti	
	8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	
15	ex 8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa:	2800 Unità
		autoveicoli per trasporto persone con motore a benzina, diesel o elettrici, nuovi o usati, non fuoristrada	

Cont. n.	Voce doganale e codice statistico della N.C.	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Ammontare valore in migliaia di US $ o numero unità
16	ex 8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diverse da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa: autoveicoli per trasporto persone cón motore a benzina, diesel o elettrici, nuovi o usati, fuoristrada	800 Unità
17	ex 8708	Parti ed accessori degli autoveicoli compresi nelle vv.dd. 8701, 8702, 8703, 8704, 8705	1040
18	ex 8711 8711 10 00	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali («sidecar»): velocipedi con motore ausiliario	130
19	ex 8711 8711 10 00 8711 20 ex 8711 30 00	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali («sidecar»): motocicli con cilindrata inferiore o uguale a 380 cc.	2000 Unità
20	ex 8714 8714 11 00 8714 19 00	Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 di motocicli	550

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(di cui all'art. 6)

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Viale America, 341 - 00144 ROMA

OGGETTO: Domanda di partecipazione al contingente di importazione n. ...... per il periodo .... (indicare il contingente e la NCDSA) originario dal Giappone.

La società .... con sede in .... telex .... P.I. .... C.F. ....
con riferimento al decreto ministeriale ripartizione di contingenti d'importazione 1990-91 di alcune merci originarie dal Giappone

Chiede

di partecipare alla ripartizione del contingente specificato in oggetto, precisando quanto segue:

quantità richiesta in U.S. $ o unità..

Paese di provenienza..

dogana italiana di entrata della merce...

A norma del decreto ministeriale.. il sottoscritto .... (specificare cognome, nome, data, luogo di nascita e indirizzo), firmatario della presente istanza in qualità di .... (specificare lo status che lo lega alla società).

I) Dichiara

a-1) Che la società sopraindicata è iscritta presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di.............................. (specificare la città) dal.. (specificare la data di iscrizione) con il n. .... (specificare il numero di iscrizione) e che, come risulta da tale iscrizione, l'attività svolta dalla società riguarda .... (specificare l'attività).

2) Che, ai fini della ripartizione in proporzione all'IVA l'ammontare delle operazioni imponibili dichiarato per il 1989 con esclusivo riferimento alle aliquote della merce di cui si tratta, quale risulta ai corrispondenti righi del quadro *E* della dichiarazione annuale IVA 1989, e più precisamente:

Imponibile indicato al rigo E . . . . Lit. ....
Imponibile indicato al rigo E . . . . Lit. ....
Imponibile indicato al rigo E . . . . Lit. ....

Per un totale imponibile quindi pari a . . . Lit. ....

come da dichiarazione IVA 1989 presentata con R.R. .... ovvero protocollata .... (se presentata a mano).

Esempio per il contingente auto.

Per il contingente auto vanno indicati gli imponibili IVA risultanti ai seguenti righi:

E 14 (IVA 19%);
E 15 (IVA 38%).

Esempio per il contingente telecamere.

E14 (IVA 19%).

b-1) Che, ai fini della partecipazione alla ripartizione in base alla percentuale relativa al *volume delle importazioni dal Giappone* della merce oggetto della presente domanda, i quantitativi importati sono quelli di cui alla distinta allegata (allegati *C* e *C*-bis).

2) Che, ai fini della partecipazione alla ripartizione in base alla percentuale relativa al *volume di tutte le esportazioni* i quantitativi esportati sono quelli di cui alla distinta allegata (allegato *D);*

3) Che la società è in possesso di un contratto di esclusiva che allega in copia conforme all'originale.

c-1) Che la società richiedente è ubicata in una delle regioni o zone indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e che quindi ha diritto alla maggiorazione del 10% della quota che le risulterà attribuita.

II) Si impegna

d-1) Ad inviare, entro il termine di quarantacinque giorni dal momento di ricezione della richiesta da parte del Ministero, tutta la documentazione comprovante quanto sopra indicato.

2) A comunicare tempestivamente, e comunque, non oltre un mese dalla scadenza, al Ministero lo stato di utilizzo dell'autorizzazione concessa alla società.

Firma ....
(da autenticare ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968)

ALLEGATO *C*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Origine Giappone	Provenienze Giappone	Valore

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto ai prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica ....
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO *C-bis*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Origine Giappone	Provenienze diverse dal Giappone	Valore

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte; esse devono riferirsi soltanto ai prodotti relativi al contingente cui si intende partecipare.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di importazione).

Firma e qualifica ....
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO *D*

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE ESPORTAZIONI

Bolla n.	Data	Voce doganale	Statistica doganale	Descrizione merce	Destinazione Giappone	Valore

Per ciascun anno solare devono essere predisposte separate distinte.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle di esportazione).

Firma e qualifica ....
(debbono corrispondere a quelle della domanda)

ALLEGATO *E*

UFFICI REGIONALI I.C.E. IN ITALIA

Abruzzo: Pescara, piazza della Rinascita, 51, casella postale 167, 65100 Pescara, telef. (085) 26673-36136, telex 600848 ICEPE I, sede regionale.

Calabria: Reggio Calabria, via S. Fuvari, 9, casella postale 153, 89100 Reggio Calabria, telef. (0965) 21800-26596, telex 890125 ICERC I, sede regionale.

Campania: Napoli, corso Meridionale, 58, palazzo Borsa Merci, casella postale 2184, 80143 Napoli, telef. (081) 283411-283374-338557, telex 710599 INACE I, sede regionale.

Emilia-Romagna: Bologna, via Milazzo, 17, 40121 Bologna, telef. (051) 553665/6/7, telex 510097 ICEBO I, sede regionale.

Friuli-Venezia Giulia: Trieste, via Milano, 17, 34132 Trieste, telef. (040) 60861-62790-631703, telex 460183 ICETS I, sede regionale.

Liguria: Genova, via Ravasco, 10/9, torre Nuova Carignano, Centro dei Liguri, 16128 Genova, telef. (010) 543112-566596, telex 271330 ICEGE I, sede regionale.

Lombardia: Milano, corso Magenta, 59, 30123 Milano, telef. (02) 4813847 (12 linee), telex 333418 ICEMI I, telefax 02/432523, sede regionale.

Marche: Ancona, lungomare Vanvitelli, 60121 Ancona, telef. (071) 203413-28050, telex 560267 ICEAN I, sede regionale.

Piemonte: Torino, piazza Castello, 113, 10123 Torino, telef. (011) 538636-569713, telex 220019 ICETO I, sede regionale.

Puglia. Bari, piazza Massari, 6, pal. Diana, casella postale 386, 70122 Bari, telef. (080) 213374-214136-255492, telex 810320 ICEBA I, sede regionale.

Sardegna: Cagliari, via Cavalcanti, 8, 09128 Cagliari, telef. (070) 494111-400951, telex 790209 ICECA I, sede regionale.

Sicilia: Palermo, via Roma, 457, casella postale 108, 90139 Palermo, telef. (091) 321744, telex 910209 ICEPA I, sede regionale.

Toscana: Firenze, via dei Tornabuoni, 3, 50123 Firenze, telef. (055) 263421-282004-298493, telex 571310 ICEFI I, sede regionale.

Trentino-Alto Adige:

Bolzano, piazza Walter, 22, casella postale 298, 39100 Bolzano, telef. (0471) 970097-976369, telex 400488 ICEBZ I, sede provinciale.

Trento, piazza Leonardo da Vinci, 2, casella postale 354, 38100 Trento, telef. (0461) 980187-980052, telex 401101 ICETN I, sede provinciale.

Umbria: Perugia, via Ruggiero d'Andreotto, 57, 06100 Perugia, telef. (075) 74189, telex 661099 ICEPG I, sede regionale.

Veneto: Venezia, Accademia 1056, palazzo Gambara, 30123 Venezia, telef. (041) 710439-710788, telex 410640 ICEVE I, sede regionale.

ALLEGATO *F*

ELENCO DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO
(indicate all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218)

Abruzzo.
Molise.
Campania.
Puglia.
Basilicata.
Calabria.
Sicilia.
Sardegna.
Province di Latina e Frosinone.
Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale.
Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto.
Comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina.
Isola d'Elba.
Interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

ALLEGATO *G*

Regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923 - *Unificazione delle disposizioni legislative in materia di divieti di importazione ed esportazione*, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495.

(Omissis).

CAPO II

DIVIETO DI CESSIONE DEI PERMESSI DI ESPORTAZIONE E DI IMPORTAZIONE

Art. 12.

I permessi di esportazione e di importazione di merci in deroga ai divieti, rilasciati in virtù dell'art. 4, sono validi solo per le merci spedite all'estero o importate dall'estero da chi ne abbia chiesto e ottenuto il permesso.

Quando non risulti dai documenti di spedizione che mittente delle merci in esportazione o destinatario di quelle in importazione sia colui al cui nome è intestato il relativo permesso, potrà la dogana esigere che sia dimostrato essere le merci stesse spedite all'estero dal concessionario del permesso, se si tratta di merci in uscita dallo Stato, o a lui destinate se si tratta di merci in entrata

Art. 13.

Incorre nelle pene comminate dall'art. 11 anche chi, avendo ottenuto il permesso di importare o di esportare merci in deroga ai divieti, ne faccia ad altri la cessione senza fornire al cessionario anche le merci che il permesso autorizza di importare o di esportare.

Incorre nelle stesse pene colui il quale si valga presso le dogane di un permesso rilasciato ad altri, per importare o esportare merci in deroga ai divieti, senza aver avuto dal concessionario del permesso anche le merci presentate per l'importazione o l'esportazione.

ALLEGATO *H*

MODULO DA PRESENTARE IN AGGIUNTA ALLE ISTANZE DIRETTE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI
(Rende possibile la protocollazione e la schedatura delle istanze tramite "lettore ottico" e pone l'Amministrazione in grado di poter offrire un miglior servizio. I mod. 01 sono reperibili al Ministero o presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.)

Porre una crocetta nel quadratino corrispondente alla Divisione a cui è diretta l'istanza (se non si conosce non apporre alcun segno).

Nominativo del richiedente e città (es.: ditta, città e provincia). MAX 30 caratteri.

Scrivere una "I" nel primo quadratino e, partendo da destra, scrivere il numero di meccanografico di iscr. alla C.C.I.A.A., riempiendo le cifre mancanti con zeri (se non si conosce tale numero non scrivere nulla).

Stessa data posta nell'istanza.

Sintesi oggetto istanza (es.: merce, voce doganale, quantità, importazione, provenienza, ecc.). MAX 30 caratteri per riga

Ministero del Commercio con l'Estero

MODELLO PER PROTOCOLLAZIONE Mod. 01

1° Div. ☐ 2° Div. ☐ 3° Div. ☐ 4° Div. ☐ 5° Div. ☐ 6° Div. ☐

Richiedente

Codice meccanografico o posizione

Data spedizione domanda

Descrizione oggetto domanda (es. merce, quantità e voce doganale)

Protocollo e data

NORME DI COMPILAZIONE

Il presente modulo è predisposto per la LETTURA OTTICA.
Per agevolare la lettura si prega di osservare le seguenti istruzioni:
- compilare il modulo usando preferibilmente una macchina da scrivere e, se non è possibile, scrivere a mano in STAMPATELLO MAIUSCOLO, utilizzando una penna biro NERA o blu;
- in caso di compilazione a mano, scrivere impegnando una casella per ogni lettera;
- in caso di compilazione a macchina, scrivere all'interno di ciascun riquadro senza tener conto delle linee verticali di divisione fra le caselle;
- il numero massimo di caratteri, sia per il manoscritto che per il dattiloscritto, è dato dal numero delle caselle (vedere istruzioni a lato).

90A5017

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 ottobre 1990.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Mario Clemente Mastella.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1990, con il quale l'on. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1989, con il quale l'on. Mario Clemente Mastella, deputato al Parlamento è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

All'on. Mario Clemente Mastella, Sottosegretario di Stato alla difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

decreti di approvazione e risoluzione dei contratti ed autorizzazioni ad eseguire spese in economia di competenza della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri e della Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, di importo non eccedente i 15 miliardi, e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato, ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle predette Direzioni generali e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiore a L. 30.000.000;

decreti di non applicazione di penalità relativi ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore, di competenza della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri, della Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare, non superi L. 30.000.000;

decreti di collocamento in aspettativa per motivi privati e provvedimenti relativi all'avanzamento dei sottufficiali; provvedimenti di destinazione di sottufficiali e militari di truppa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri per prestare servizio presso le rappresentanze italiane all'estero;

decreti interministeriali approvativi della rispondenza tra le categorie del personale militare e civile avente diritto all'indennità di rischio e le attività da esse prestate comportanti rischio;

decreti di collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri di sottufficiali da utilizzare per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo;

atti di diffida ai sensi dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37;

riduzione del servizio alle armi ai militari con obblighi di leva già allievi delle accademie militari;

convocazioni ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, delle commissioni di avanzamento del personale militare.

Lo stesso Sottosegretario è inoltre incaricato di assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse alle esercitazioni e allo sport militari, firmando gli atti e provvedimenti inerenti a tali materie.

All'on. Mastella è delegata la firma delle decisioni sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'autorità militare di diniego della qualità di combattente nel caso previsto dalla lettera *a)* dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

L'on. Mastella è altresì incaricato di seguire i problemi concernenti i circoli, le mense e i C.R.D.D.

Lo stesso Sottosegretario è inoltre delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

Art. 2.

L'on. Mastella è delegato ad autorizzare missioni di durata eccedente i dieci giorni nel territorio dello Stato al personale della propria segreteria particolare.

Art. 3.

Ai fini delle deleghe di cui all'art. 1, ai pareri del Consiglio di Stato s'intendono equiparati gli analoghi pareri del comitato previsto dalla legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 ottobre 1990

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1990
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 323

90A5004

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 23 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 106 del decreto rettorale 8 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1989, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

Scuola di specializzazione
in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione

Art. 107. — È istituita presso l'Università di Trento la scuola di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione che conferisce il diploma di specialista in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

Art. 108. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di giurisprudenza.

Art. 109. — La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione di quanti aspirano a posti di responsabilità direttiva presso amministrazioni pubbliche, nonché di quanti intendano dedicarsi ad attività di ricerca presso enti ed istituzioni o centri di studio e di ricerca applicata. A tal fine la scuola si propone di fornire la preparazione di base ed applicativa, la necessaria formazione tecnica, con particolare riferimento alle autonomie territoriali, al fine di rispondere alle esigenze peculiari della realtà autonomistica locale, ai sensi dell'art. 1 del presente statuto.

Art. 110. — La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 111. — Il numero degli iscritti è determinato annualmente a norma dell'art. 20 dello statuto.

Art. 112. — Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio. Possono essere iscritti alla scuola coloro i quali sono dotati di titolo di studio conseguito all'estero equivalente a quelli indicati nel precedente comma.

Art. 113. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi in attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 mediante domanda a risposte multiple integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) voto di laurea;
c) voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

In caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.

Art. 114. — Gli insegnamenti della scuola consistono in:

a) materie fondamentali a carattere generale;
b) materie a scelta degli iscritti;
c) materie di indirizzo.

Gli insegnamenti sono così ripartiti:

Sono fondamentali del primo anno:

1) diritto amministrativo;
2) politica economica e di mercato;
3) scienza dell'amministrazione.

Sono materie a scelta degli iscritti del primo anno:

1) storia dell'amministrazione pubblica;
2) elementi di statistica;
3) diritto pubblico comparato.

Sono insegnamenti fondamentali del secondo anno:

1) contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
2) diritto delle Comunità europee;
3) diritto finanziario e tributario.

Sono materie a scelta degli iscritti del secondo anno:

1) programmazione e bilancio;
2) amministrazione del personale;
3) diritto regionale.

Sono insegnamenti fondamentali del terzo anno (indirizzo giuridico-amministrativo):

1) contabilità degli enti locali;
2) ordinamento giuridico degli enti locali;
3) impiego pubblico e privato;
4) reati contro la pubblica amministrazione;
5) appalti ed opere pubbliche.

Sono materie a scelta degli iscritti del terzo anno (indirizzo giuridico-amministrativo):

1) diritto pubblico dell'economia;
2) diritto sindacale e relazioni industriali;
3) giustizia amministrativa;
4) legislazione urbanistica;
5) uso degli elaboratori nella pubblica amministrazione.

Sono insegnamenti fondamentali del terzo anno (indirizzo giuridico-amministrativo):

1) tecniche di selezione e di valutazione del personale;
2) diritto sindacale e relazioni industriali;
3) organizzazione aziendale;
4) elementi di macroeconomia;
5) elementi di microeconomia.

Sono materie a scelta degli iscritti del terzo anno (indirizzo tecnico-amministrativo):

1) ricerca operativa;
2) uso degli elaboratori nella pubblica amministrazione;
3) legislazione doganale e valutaria;
4) tecnica e legislazione bancaria;
5) diritto penale e commerciale;
6) contratti.

Art. 115. — Per i primi due anni di corso lo specializzando è tenuto a seguire oltre ai corsi obbligatori almeno due corsi opzionali fra quelli attivati dalla scuola.

All'atto della iscrizione al terzo anno della scuola gli studenti dovranno indicare l'indirizzo prescelto e scegliere due materie opzionali a esso relative.

Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno una sola volta.

Art. 116. — La frequenza ai corsi è obbligatoria ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982; detta frequenza non può comunque essere inferiore ai due terzi dei corsi, delle esercitazioni e delle attività pratiche eventualmente programmate.

Art. 117. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, lo studente dovrà sostenere un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie previste nell'indirizzo prescelto.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 23 maggio 1990

Il rettore: FERRARI

90A5005

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18 luglio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

agiografia;
epigrafia romana;
etnomusicologia;
forme della poesia per musica;
lingua e letteratura spagnola;
micenologia;
teoria della traduzione letteraria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 30 ottobre 1990

Il rettore: FERRARI

90A5006

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 settembre 1990, n. 267, recante: «Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

Il decreto-legge 28 settembre 1990, n. 267, recante: «Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 228 del 29 settembre 1990.

90A5042

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «F. Cavazza» di Bologna ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 l'istituto dei ciechi «F. Cavazza» di Bologna è stato autorizzato ad accettare l'eredità consistente in denaro e titoli per il valore complessivo di L. 151.819.347, disposta dalla sig.ra Margherita Bacchi, nata a Bologna il 17 giugno 1901 ed ivi deceduta il 17 marzo 1987, con testamento olografo pubblicato il 31 marzo 1987 al numero di repertorio 29774, fascicolo n. 9158, registrato in Bologna il 15 aprile 1987 al n. 8092.

90A5009

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato ad accettare l'eredità consistente in beni mobili ed immobili, in oggetti preziosi e denaro, per un valore complessivo di L. 73.286.500, disposta dalla sig.ra Laura Savelli, nata a Trieste il 30 gennaio 1920 ed ivi deceduta il 14 marzo 1983, con testamento olografo pubblicato l'8 aprile 1983 al numero di repertorio 42434, fascicolo n. 6562, registrato in Trieste il 20 aprile 1983 al n. 1604.

90A5010

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla S.p.a. «Fiumara», in Milano, dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1990 è stata revocata alla S.p.a. «Fiumara», con sede in Milano, l'autorizzazione alla gestione di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere sito in Genova-Sampierdarena.

90A5008

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso L'Airone, in Messina, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1990 il dott. Gaetano Allegra è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso L'Airone in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Messina.

Al liquidatore spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso, a carico della liquidazione, la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

90A5022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa avicunicola modenese - C.A.M.», in Carpi

Con decreto ministeriale 8 novembre 1990 il dott. Davide Bonaretti, residente a Carpi (Modena) in via del Lavoro, 10, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa avicunicola modenese - C.A.M.», con sede in Carpi (Modena), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 16 giugno 1990 in sostituzione del dott. Silvio Pederzoli.

90A5036

MINISTERO DEL TESORO

N. 227

Corso dei cambi del 21 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1108,600	1108,600	1108,600	1108,600	1108,600	1108,600	1108,720	1108,600	1108,600	—
E.C.U.	1548,750	1548,750	1548,750	1548,750	1548,750	1548,750	1549,010	1548,750	1548,750	—
Marco tedesco	752,040	752,040	752,040	752,040	752,040	752,040	752,010	752,040	752,040	—
Franco francese	222,700	222,700	222,700	222,700	222,700	222,700	222,720	222,700	222,700	—
Lira sterlina	2180,500	2180,500	2180,500	2180,500	2180,500	2180,500	2180,400	2180,500	2180,500	—
Fiorino olandese	666,520	666,520	666,520	666,520	666,520	666,520	666,560	666,520	666,520	—
Franco belga	36,395	36,395	36,395	36,395	36,395	36,395	36,389	36,395	36,395	—
Peseta spagnola	11,840	11,840	11,840	11,840	11,840	11,840	11,839	11,840	11,840	—
Corona danese	195,850	195,850	195,850	195,850	195,850	195,850	195,850	195,850	195,850	
Lira irlandese	2012,300	2012,300	2012,300	2012,300	2012,300	2012,300	2012,200	2012,300	2012,300	—
Dracma greca	7,321	7,321	7,321	7,321	7,321	7,321	7,320	7,321	7,321	—
Escudo portoghese	8,553	8,553	8,553	8,553	8,553	8,553	8,545	8,553	8,553	—
Dollaro canadese	958,800	958,800	958,800	958,800	958,800	958,800	958,850	958,800	958,800	—
Yen giapponese	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,696	8,700	8,700	—
Franco svizzero	890,570	890,570	890,570	890,570	890,570	890,570	890,280	890,570	890,570	—
Scellino austriaco	106,872	106,872	106,872	106,872	106,872	106,872	106,874	106,872	106,872	—
Corona norvegese	192,190	192,190	192,190	192,190	192,190	192,190	192,200	192,190	192,190	—
Corona svedese	200,420	200,420	200,420	200,420	200,420	200,420	200,390	200,420	200,420	—
Marco finlandese	312,950	312,950	312,950	312,950	312,950	312,950	312,900	312,950	312,950	—
Dollaro australiano	852,900	852,900	852,900	852,900	852,900	852,900	852,900	852,900	852,900	—

Media dei titoli del 21 novembre 1990

Rendita 5% 1935 . . . . —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91 . . . . —
» 10% » » 1977-92 . . . . —
» 12% (Beni Esteri 1980) . . . . —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . . . . . . —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 . . . . —
» » » 22- 6-1987/91 . . . . —
» » » 18- 3-1987/94 . . . . —
» » » 21- 4-1987/94 . . . . —
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96. . . . . . —
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91 . . . . —
» » » 11% 1- 1-1987/92. . . . —
» » » 10% 18- 4-1987/92. . . . —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92. . . . —
» » » 8,75% 18- 6-1987/93. . . . —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93. . . . —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93. . . . —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93. . . . —

Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 . . . . . . —
» » » Ind. 18-11-1985/90. . . . . . —
» » » » 1-12-1983/90. . . . . . —
» » » » 18-12-1985/90. . . . . . —
» » » » 1- 1-1984/91 . . . . . . —
» » » » 17- 1-1986/91 . . . . . . —
» » » » 1- 2-1984/91 . . . . . . —
» » » » 18- 2-1986/91 . . . . . . —
» » » » 1- 3-1984/91 . . . . . . —
» » » » 18- 3-1986/91 . . . . . . —
» » » » 1- 4-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1- 5-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1- 6-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1- 7-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1- 8-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1- 9-1984/91 . . . . . . —
» » » » 1-10-1984/91 . . . . . . —

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	—
» » » »	1-12-1984/91	—
» » » »	1- 1-1985/92	—
» » » »	1- 2-1985/92	—
» » » »	18- 4-1986/92	—
» » » »	19- 5-1986/92	—
» » » »	20- 7-1987/92	—
» » » »	19- 8-1987/92	—
» » » »	1-11-1987/92	—
» » » »	1-12-1987/92	—
» » » »	1- 1-1988/93	—
» » » »	1- 2-1988/93	—
» » » »	1- 3-1988/93	—
» » » »	1- 4-1988/93	—
» » » »	1- 5-1988/93	—
» » » »	1- 6-1988/93	—
» » » »	18- 6-1986/93	—
» » » »	1- 7-1988/93	—
» » » »	17- 7-1986/93	—
» » » »	1- 8-1988/93	—
» » » »	19- 8-1986/93	—
» » » »	1- 9-1988/93	—
» » » »	18- 9-1986/93	—
» » » »	1-10-1988/93	—
» » » »	20-10-1986/93	—
» » » »	1-11-1988/93	—
» » » »	18-11-1986/93	—
» » » »	19-12-1986/93	—
» » » »	1- 1-1989/94	—
» » » »	1- 2-1989/94	—
» » » »	1- 3-1989/94	—
» » » »	15- 3-1989/94	—
» » » »	1- 4-1989/94	—
» » » »	1- 9-1988/94	—
» » » »	1-10-1987/94	—
» » » »	1-11-1988/94	—
» » » »	1- 1-1990/95	—
» » » »	1- 2-1985/95	—
» » » »	1- 3-1985/95	—
» » » »	1- 3-1990/95	—
» » » »	1- 4-1985/95	—
» » » »	1- 5-1985/95	—
» » » »	1- 5-1990/95	—
» » » »	1- 6-1985/95	—
» » » »	1- 7-1985/95	—
» » » »	1- 8-1985/95	—
» » » »	1- 9-1985/95	—
» » » »	1-10-1985/95	—
» » » »	1-11-1985/95	—
» » » »	1-12-1985/95	—
» » » »	1- 1-1986/96	—
» » » »	1- 1-1986/96 II	—
» » » »	1- 2-1986/96	—
» » » »	1- 3-1986/96	—
» » » »	1- 4-1986/96	—
» » » »	1- 5-1986/96	—
» » » »	1- 6-1986/96	—
» » » »	1- 7-1986/96	—
» » » »	1- 8-1986/96	—
» » » »	1- 9-1986/96	—
» » » »	1-10-1986/96	—
» » » »	1-11-1986/96	—
» » » »	1-12-1986/96	—
» » » »	1- 1-1987/97	—
» » » »	1- 2-1987/97	—
» » » »	18- 2-1987/97	—
» » » »	1- 3-1987/97	—
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	—
» » » »	1- 5-1987/97	—
» » » »	1- 6-1987/97	—
» » » »	1- 7-1987/97	—
» » » »	1- 8-1987/97	—
» » » »	1- 9-1987/97	—

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-12-1990	—
» » »	12,50%	1- 3-1991	—
» » »	11,50%	1-11-1991	—
» » »	11,50%	21-12-1991	—
» » »	9,25%	1- 1-1992	—
» » »	9,25%	1- 2-1992	—
» » »	11,00%	1- 2-1992	—
» » »	9,15%	1- 3-1992	—
» » »	12,50%	1- 3-1992	—
» » »	9,15%	1- 4-1992	—
» » »	11,00%	1- 4-1992	—
» » »	12,50%	1- 4-1992	—
» » »	12,50%	18- 4-1992	—
» » »	9,15%	1- 5-1992	—
» » »	11,00%	1- 5-1992	—
» » »	12,50%	1- 5-1992	—
» » »	12,50%	17- 5-1992	—
» » »	9,15%	1- 6-1992	—
» » »	10,50%	1- 7-1992	—
» » »	11,50%	1- 7-1992	—
» » »	11,50%	1- 8-1992	—
» » »	12,50%	1- 9-1992	—
» » »	12,50%	1-10-1992	—
» » »	12,50%	1- 2-1993	—
» » »	12,50%	1- 7-1993	—
» » »	12,50%	1- 8-1993	—
» » »	12,50%	1- 9-1993	—
» » »	12,50%	1-10-1993	—
» » »	12,50%	1-11-1993	—
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	—
» » »	12,50%	17-11-1993	—
» » »	12,50%	1-12-1993	—
» » »	12,50%	1- 1-1994	—
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	—
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	—
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	—
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	—
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	—

Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	—
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	—
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	—
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	—
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	—
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	—
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	—
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	—
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	—
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	—
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	—
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	—
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	—
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	—
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	—
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	—
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	—
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	—
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	—
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	—
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	—
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	—
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	—
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	—
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M21110

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Fonte del Parco»

Con deliberazione della giunta regionale del 4 settembre 1990, n. 4036, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 5 ottobre 1990, prot. n. 6389/4524, la società San Daniele S.p.a., con sede in Reggio Emilia, via Pietro Aretino, 7, codice fiscale n. 00322590357, e stabilimento in Monte Fiorino (Modena), via Le Lame, 1, è stata autorizzata ad aggiornare i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte del Parco» di Montefiorino (Modena) e alla modifica delle stesse etichette.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

90A5011

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° dicembre 1990 è pagabile presso le banche sottoindicate, la settima cedola d'interesse relativa al semestre giugno 1990-novembre 1990 del prestito obbligazionario 1987/1992, indicizzato 1ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 6,50% lordo, pari al 6,094% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Credito romagnolo - Banca Manusardi & C.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di settembre e ottobre 1990 è risultato pari al 13,258%;

b) per i BOT annuali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di settembre e ottobre 1990, corretto dal fattore moltiplicativo in uso per i CCT di attuale emissione (1-tn/1-to), è risultato pari all'11,5193%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 12,389% equivalente al tasso semestrale del 6,01%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre dicembre 1990-maggio 1991, scadenza 1° giugno 1991, cedola n. 8, un interesse lordo del 6,30% pari ad un rendimento del 5,906% al netto della ritenuta fiscale del 6,25%.

90A5025

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 296.000
- semestrale . . . . L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 52.000
- semestrale . . . . L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 166.000
- semestrale . . . . L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 556.000
- semestrale . . . . L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.000

Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* . . . . L. 2.400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 100.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 255.000

Abbonamento semestrale . . . . L. 155.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 2 7 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000